

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1436-A</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 28 settembre 2023 (v. stampato Senato n. 854)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

**(URSO)**

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(SALVINI)**

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**(LOLLOBRIGIDA)**

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(CALDERONE)**

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PIANTEDOSI)**

DAL MINISTRO DEL TURISMO

**(GARNERO SANTANCHÈ)**

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

**(FITTO)**

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura).

La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 3 ottobre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1436.

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SCHILLACI)**

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**(PICHETTO FRATIN)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 29 settembre 2023*

(Relatrice: **LUCASELLI**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1436 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli per un totale di 101 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 41 articoli per un totale di 158 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 10 distinte finalità, che il titolo del decreto-legge raccoglie poi in due grandi ambiti di intervento: « tutela degli utenti » e « attività economiche, finanziarie e investimenti strategici »; in proposito si rileva che i due ambiti di intervento non appaiono comunque idonei a definire la *ratio* unitaria del provvedimento; si ricorda infatti che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha argomentato che « la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge », argomentazione che appare applicabile anche agli ambiti di intervento sopra indicati; quanto alle dieci finalità ricavabili dal preambolo (interventi in settori strategici con particolare riferimento a semiconduttori e microelettronica; tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo; sostegno ai viaggiatori in Sicilia e Sardegna; interventi nel trasporto pubblico locale; potenziamento servizi di connettività; adeguamento dei valori emissivi soglia; realizzazione opere infrastrutturali strategiche ed opere pubbliche; aggiornamento base di calcolo canoni di concessione delle aree gestite dalle autorità di sistema portuale; bonifica dei siti e smaltimento dei rifiuti; incentivi per l'efficienza energetica) si ricorda che in una precedente analoga occasione il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Legislatore di « assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019) » (parere del 13 settembre 2023 sul disegno di legge C. 1373 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023); ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra indicate dell'articolo 5-*bis* (disapplicazione di alcune norme del codice dei beni culturali nelle aree sottoposte al vincolo del rimboschimento); dell'articolo 6, comma 2-*bis* (computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca); dell'articolo 10 (contrasto alla diffusione del « granchio blu »); dell'articolo 10-*bis* (sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale); dell'articolo 11 (misure per imprese viticole colpite da attacchi della peronospera); dell'articolo 11-*bis* (calendario venatorio); dell'articolo 11-*ter* (sanzioni per detentori munizioni in ambito vena-

torio); dell'articolo 12-*bis* (riciclaggio e finanziamento del terrorismo); degli articoli 21, 21-*bis* e 21-*ter* (misure in materia di enti locali);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 158 commi 13 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un DPR, due DPCM, otto decreti ministeriali e due provvedimenti di altra natura; in sette casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

la disposizione di cui all'articolo 5-*bis*, in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), appare sovrapponibile, nella sua attuale formulazione, all'articolo 7, comma 3, del disegno di legge C. 1341 in materia di tutela del *Made in Italy*;

nel decreto-legge è confluito (all'articolo 13-*bis*) il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare » e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in un *obiter dictum*, che il fenomeno della confluenza arreca « pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento »;

alcune disposizioni prevedono il ricorso a decreti del presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, l'articolo 13, comma 3, prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri; l'articolo 19-*bis*, comma 1, prevede invece la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della variante di Demonte; in entrambi i casi si opera una deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

l'articolo 13, comma 4, prevede che il commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri possa adottare ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da

quella penale, fatto salvo il rispetto del « codice antimafia » (decreto legislativo n. 159 del 2011); della disciplina in materia di *golden power* (decreto-legge n. 21 del 2012) e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; l'articolo 18, comma 3-*bis*, lettera *b*) prevede l'attribuzione al commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova del compito di coordinare la realizzazione della tunnel subportuale e della diga foranea di Genova, agendo con i poteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018 e cioè in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale fatto salvo il rispetto del « codice antimafia » già richiamato e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; l'articolo 19-*bis*, comma 1, prevede che il commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte agisca con i poteri previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cd. « decreto sbloccacantieri ») e cioè in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di alcuni principi del codice dei contratti pubblici, del « codice antimafia » e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tale fattispecie (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 12 luglio 2023 sul disegno di legge C. 1279 di conversione del decreto-legge n. 88 del 2023);

l'articolo 21-*bis*, comma 1, fa riferimento al « piano triennale di fabbisogno del personale », piano ora confluito, in base al DPR n. 81 del 2022, in un'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), al quale quindi si dovrebbe fare riferimento;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse al Senato il 5 settembre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5-*bis*; l'articolo 13, commi 3 e 4; l'articolo 18, comma 3-*bis*; l'articolo 19-*bis*, comma 1;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019);

abbiano cura il Governo e il Parlamento di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, tra più decreti legge

contemporaneamente all'esame delle Camere, trattandosi di un fenomeno suscettibile di alterare l'ordinario *iter* di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1436, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione, a seguito dell'esame in Senato, risulta composto da 41 articoli in luogo degli originari 29, suddivisi in 5 Capi;

in particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, detta misure urgenti a tutela degli utenti che investono i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di trasporto aereo, la disciplina delle licenze per i taxi e il ristoro dei danni patiti nel settore turistico e ricettivo a causa degli incendi estivi in Sicilia e Sardegna; il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 12, detta misure urgenti in materia di attività economiche; il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 23, reca disposizioni in materia di investimenti; il Capo IV, composto dagli articoli da 24 a 27, reca disposizioni in materia fiscale, intervenendo sulla disciplina del c.d. *superbonus* 110 per cento e introducendo una imposta straordinaria sugli extraprofiti delle banche; il Capo V, infine, composto dagli articoli 28 e 29 detta le disposizioni finali;

nell'articolo 13-*bis* sono confluite le disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico e che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 118 del 2023 facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza;

il provvedimento contiene altresì misure urgenti in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del codice dei beni culturali alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento (articolo 5-*bis*), di computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca (articolo 6, comma 2-*bis*), di contrasto alla diffusione del "granchio blu" (articolo 10), di sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale (articolo 10-*bis*), di imprese viticole colpite da attacchi della peronospora (articolo 11), di calendario venatorio (articolo 11-*bis*), di sanzioni per

detentori munizioni in ambito venatorio (articolo 11-*ter*), di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 12-*bis*) e di misure in materia di enti locali (articoli 21, 21-*bis* e 21-*ter*);

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato » di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, nonché alle materie « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto e di navigazione » di competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

assumono rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *s*), della Costituzione), la materia « protezione civile » di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia agricoltura, riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un intreccio di competenze legislative, richiede, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, appare orientata (sentenza n. 7 del 2016) a ritenere l'intesa quale forma più idonea di coinvolgimento nel caso di prevalenza di una materia di competenza legislativa concorrente o di una materia di competenza legislativa residuale regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) l'acquisizione del parere in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze nel quale non sia possibile stabilire la prevalenza di una materia di competenza legislativa concorrente o residuale regionale;

in tale quadro, caratterizzato da un intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento: all'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico al fine di velocizzare il servizio taxi (articolo 3, comma 8); alla ripartizione del fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di pesca e acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del cosiddetto « granchio blu » (articolo 10, comma 2-*bis*); al riparto delle risorse stanziato per le imprese viticole colpite da peronospora (articolo 11, comma 2-*bis*); alla nomina del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 3); all'adozione delle ordinanze del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 4); alla localizzazione delle opere comprese nei programmi

di investimento esteri di interesse strategico nazionale (articolo 13, comma 6) nonché al riparto prioritario a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della primavera 2023 delle risorse del fondo per la rigenerazione urbana (articolo 23, comma 1-ter);

l'articolo 4, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la ripartizione delle risorse del fondo per il ristoro di viaggiatori e operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni per gli eventi avversi verificatisi in Sicilia e Sardegna nel luglio e agosto 2023, potrebbe prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata in quanto incide anche sulla materia del turismo, ricondotta alla competenza legislativa residuale regionale;

l'articolo 10, comma 2, che affida a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo istituito per il contrasto della diffusione del "granchio blu", potrebbe prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che appare prevalente, e della competenza legislativa residuale regionale in materia di pesca;

all'articolo 17, comma 3-*quinquies*, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per l'individuazione dei requisiti tecnici di protezione per i veicoli del trasporto pubblico locale per tutelare la sicurezza degli operatori di guida, potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta;

all'articolo 19, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale le modalità di riparto tra gli enti locali del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

**PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1436, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;

preso atto con favore delle disposizioni di cui al Capo II, che riguardano, all'articolo 9, la realizzazione di opere di interesse strategico, all'articolo 11-ter, sanzioni per l'esercizio dell'attività di tiro nelle aree umide, e, all'articolo 12-ter, misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

apprezzate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 19 e 19-bis, che recano misure urgenti per la realizzazione di una serie di investimenti di interesse strategico e di interventi concernenti le infrastrutture viarie e autostradali, nonché per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A.;

considerato che l'articolo 22 stabilisce che le regioni possono conferire con legge agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 23, volte a modificare la disciplina riguardante l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché a destinare risorse ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in

materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici »  
(C. 1436 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminate le norme di competenza contenute negli articoli 5-*bis*,  
10, 10-*bis*, 11, 11-*bis* e 11-*ter*;

considerato, in particolare, con favore che:

l'articolo 5-*bis* interviene sul codice dei beni culturali, preven-  
dendo che non sia richiesta l'autorizzazione prescritta dagli articoli  
146, 147 e 15 in caso di interventi su immobili e aree di notevole  
interesse pubblico al fine di rilanciare la filiera del legno e le aziende  
che operano nel settore;

l'articolo 10 autorizza, dal 1° agosto scorso la spesa di 2,9  
milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese  
di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo  
smaltimento del granchio blu ed istituisce, per le imprese di acquacoltura  
colpite dalla stessa problematica un Fondo, con una dotazione  
di 500.000 euro per il 2023 per il riconoscimento di contributi per un  
esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei  
contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese  
anche per i loro dipendenti;

l'articolo 10-*bis* adegua il sistema sanzionatorio previsto in  
materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a  
carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'ar-  
ticolo 11 del decreto legislativo n. 52 del 2018;

l'articolo 11 reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole, consentendo, tra l'altro, alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, anche in deroga, alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, disponendo, a tal fine, risorse nel limite di 7 milioni di euro per il 2023.

l'articolo 11-*bis* modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria;

l'articolo 11-*ter* dispone che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_



\*19PDL0054390\*